

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA
Sede

Proposta di legge


Proponente: On. Giuseppe Aieta

Recante:

"Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso"

Reggio Calabria, 12/05/2016

On. Giuseppe Aieta



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20142 del 12 05 16

Classificazione 02 05



RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi le società di mutuo soccorso, istituite con la legge del 15 aprile 1886, poi nel tempo ampiamente modificata, e ne riconosca il particolare e fondamentale ruolo nell'ambito del privato-sociale.

In assenza di un impianto normativo regionale che dia riconoscimento alle società di mutuo soccorso, con la presente proposta di legge ci si pone l'obiettivo di incentivare anche nel territorio calabrese lo sviluppo di tali forme di assistenza e volontariato che abbiano lo scopo primario di assistere i propri soci e i loro familiari in caso di bisogno, ovvero in caso di infortunio, malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione, senza scopo di lucro e senza selezione del rischio. Una esigenza questa avvertita in Calabria più che altrove dal momento che la spesa destinata alla assistenza sociale si attesta su valori più bassi d'Italia.

A distanza di più di cento anni dalla loro creazione, le società di mutuo soccorso, nonostante l'evoluzione storico-sociale, vantano ancora una notevole presenza sul territorio nazionale conservando gli originari principi di solidarietà e reciproco aiuto che le avevano ispirate, attraverso una forma organizzativa non orientata al profitto bensì senza scopo di lucro, rivolta al perseguimento di finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.

Nello specifico, tali società svolgono importanti funzioni tra le quali principalmente l'erogazione di sussidi e prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, oltre che attività culturali, attraverso il coinvolgimento democratico di tutti gli aderenti alle decisioni che attengono alle attività istituzionali.

Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, con la presente proposta di legge si vuole creare uno strumento che, attraverso forme di sostegno a società di mutuo soccorso normativamente riconosciute, possa svolgere una importantissima funzione sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini.

Ciò in coerenza con i principi generali e finalità, come individuati dallo statuto, cui è ispirata l'azione della Regione Calabria, tra i quali figura tra l'altro:



- il principio di sussidiarietà sociale e la sua concreta attuazione promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- il riconoscimento dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà;
- la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi ai fini dello sviluppo economico-sociale della Regione.

Con la presente proposta di legge, si persegue dunque l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di società di mutuo soccorso e si prevede la possibilità per le stesse - attraverso una loro formale iscrizione in un apposito elenco regionale di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico, che attualmente si identifica in società di mutuo soccorso strutturate in tutte le Province calabresi.

Nel rispetto di quanto avvenuto in sede di modifica a livello nazionale, in conclusione si vuole perseguire il compito di dare legittimità normativa allo sviluppo di società di mutuo soccorso alle quali venga attribuito istituzionalmente il compito, in attuazione del principio di sussidiarietà, di:

- erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, sussidi in caso di spese sanitarie per la diagnosi e la cura delle malattie, e ciò anche attraverso l'istituzione e/o la gestione dei fondi sanitari integrativi;
- erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai soci e/o ai loro familiari che si trovino in situazione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e/o familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche.

Indicazione degli elementi e criteri per la determinazione degli oneri finanziari

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, sotto forma di contributi come previsto all'articolo 2.



Gli elementi e i criteri sulla base dei quali si determinano tali oneri finanziari sono di seguito indicati.

Il movimento mutualistico calabrese conta, sulla base di quanto risulta dall'archivio ufficiale della Federazione Italiana della Mutualità integrativa volontaria, circa 18 società di mutuo soccorso, ma la presenza sul territorio è di più ampio respiro in quanto ve ne sono altre presenti sul sito del SIUSA (Sistema Unificato per le Soprintendenze Archivistiche).

Allo stato, si stimano indicativamente 25 società di mutuo soccorso distribuite nelle Province calabresi.

Preliminarmente si sottolinea che l'obiettivo principale della proposta di legge risiede nel riconoscimento da parte delle Istituzioni regionali del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso, al fine di affermare valori di solidarietà tra cittadini e progresso sociale delle comunità locali. La previsione concernente l'erogazione di contributi, di cui all'articolo 2, riveste carattere residuale rispetto alla suddetta finalità principale, per le ragioni di seguito specificate.

L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede l'istituzione presso la Giunta regionale dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e l'approvazione del regolamento di attuazione della medesima legge, provvedendo agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 2 prevede, invece, l'erogazione di contributi da parte della Regione per incentivare la realizzazione di programmi diretti al conseguimento dello scopo sociale e per avviare iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità.

La disposizione in esame non comporta automatismi di spesa e, al contrario, al comma 1 dell'articolo 2 si precisa che l'erogazione dei contributi può essere prevista entro i limiti della disponibilità finanziaria annualmente determinata nel bilancio regionale.

Il regolamento di attuazione previsto all'articolo 4 determinerà i criteri per la scelta dei beneficiari e per l'erogazione dei contributi, incluse, eventualmente le percentuali di contribuzione regionale, nonché il tetto massimo di spesa previsto. In base a tale contesto si ipotizza, per favorire il conseguimento dello scopo sociale e, sulla scorta anche dell'esperienza maturata in altri contesti territoriali, un fabbisogno potenziale per la realizzazione di un progetto di € 1.200,00 per ogni società di mutuo soccorso (con una media di 20 soci) finalizzato, a titolo esemplificativo, alla copertura sanitaria integrativa di tali iscritti e a fronte di un contributo associativo pro capite di € 60,00. Di conseguenza, l'onere finanziario complessivo della proposta di legge in parola, ai fini di cui all'articolo 2 della stessa, può essere determinato in totale in € 30.000,00, tenuto conto che,



comunque, l'Amministrazione regionale dovrà operare entro i limiti delle disponibilità finanziarie senza alcun automatismo di spesa.

L'onere calcolato su base pluriennale è il seguente:

n. programma	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Totale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

Per l'esercizio in corso si provvede mediante ricorso al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, che attualmente presenta sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi, come previsto dalla norma finanziaria, si provvede annualmente con legge di approvazione del bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	contributi	C	A	30.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili, accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma, inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Programma U.20.03 Capitolo U0700110101	30.000,00			30.000,00
Programma U.12.05 Cap. di nuova istituzione	30.000,00			
TOTALE	30.000,00			30.000,00



PROPOSTA DI LEGGE

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche intervenute, riconosce il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e in particolare promuove lo sviluppo delle società costituite ed operanti nel territorio regionale, al fine di affermare valori di solidarietà tra i cittadini e progresso sociale delle comunità locali.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove:

a) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto, anche attraverso iniziative a sostegno di un welfare di comunità;

b) la diffusione delle finalità ed attività mutualistiche secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le società attraverso forme di mutualità mediata, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;

c) lo sviluppo di società che abbiano lo scopo primario di favorire l'iniziativa dei cittadini calabresi di aggregarsi al fine di tutelare e promuovere interventi di reciproco aiuto, assistenza sanitaria e socio-assistenziale.

3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

Art. 2 Contributi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi alle società di cui all'art. 1 operanti nel territorio calabrese, entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 8, allo scopo di agevolare e sostenere il loro sviluppo con finalità mutualistiche.

La concessione dei contributi viene erogata al fine di:

a) incentivare l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;

b) avviare iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità, inteso come un sistema di protezione sociale che, per il tramite delle società di mutuo soccorso, sia in grado di



coinvolgere la comunità e di riconnettere le risorse e le forze del territorio calabrese per rispondere meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Art. 3 Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi.

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 2, le società in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo risultante da atto notarile laddove sussistente e, comunque, conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla legge 3818/1886 e s.m.i.;
 - b) iscrizione al registro delle imprese nella sezione delle imprese sociali nonché all'albo delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 06 marzo 2013;
 - c) iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;
 - d) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a venti unità;
 - e) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
 - h) trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello relativo agli enti associativi, di cui all'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:
 - a) relazione descrittiva sull'attività da realizzare;
 - b) preventivo di spesa relativo all'attività da realizzare;
 - c) attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti;
 - d) programma annuale di attività.
 3. Le società destinatarie dei contributi redigono un bilancio annuale di previsione della spesa programmata ed il bilancio definitivo e li inviano alla direzione regionale competente della Giunta regionale, corredate dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull'utilizzo concreto e dettagliato dei contributi ricevuti.
-



Art. 4 Elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

1. La Regione Calabria, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle società di mutuo soccorso approvando contestualmente il regolamento attuativo della presente legge.

Art. 5 Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale.

1. Le società, costituite ai sensi della L. 3818/1886, previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la direzione generale del Dipartimento Regionale competente:
- a) l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica svolta dall'istante;
 - b) il perseguimento dei fini dettati dall'articolo 1 della L. 3818/1886.
-

Art. 6 Cancellazione dall'elenco regionale.

1. Le società iscritte all'elenco sono soggette a cancellazione e, pertanto, perdono ogni diritto alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nei seguenti casi:
- a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco;
 - b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3;
 - c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.
-

Art. 7 Regolamento di attuazione.

1. Il regolamento, emanato in attuazione della presente legge, disciplina in particolare:
- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle società di mutuo soccorso;
 - b) le modalità di iscrizione delle società nell'elenco;
 - c) l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2;
 - d) l'invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
 - e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;
 - f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;
 - g) la cancellazione delle società dall'elenco.



2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, annualità 2016, inerenti al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 30.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Per gli anni successivi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di stabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione.
4. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.